

procedere di quest'ultima, si dovrà tener conto di tutti gli elementi che contribuiscono ad una valutazione più completa della situazione;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3796/81 è applicabile per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 1986 ai produttori di tonno stabiliti in Spagna per i prodotti destinati all'industria conserviera della Comunità, nel limite degli importi massimi fissati nel modo seguente:

<i>(ECU/t)</i>	
Prodotto	Importo massimo dell'indennità
Albacora intero che pesa, per pezzo, più di 10 kg	76
Albacora intero che pesa, per pezzo, 10 kg o meno	79
Listao intero	0
Patudo	0
Tonno bianco (Alalonga)	0

2. L'indennità è concessa in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2469/86.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1987.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*